

PRETURA CATANIA

12 FEBBRAIO 1991

PRETORE:

TROVATO

PARTI:

SISTEMI DATA

(Avv. Antille)

CSA INFORMATICA S.R.L.

**Programmi per elaboratore •
Opera dell'ingegno di natura
scientifica.**

I programmi per elaboratore finalizzati alla soluzione di problemi di contabilità aziendale costituiscono opera dell'ingegno pertinente alla scienza della ragioneria.

**Programmi per elaboratore •
Sequestro • Ambito di operatività
• Descrizione • Diniego.**

* Il provvedimento in epigrafe non presenta aspetti di particolare originalità rispetto alla consolidata giurisprudenza cautelare in materia di protezione dei programmi per elaboratore attraverso la disciplina del diritto d'autore (da ultimo: Pret. Torino 24 maggio 1990, su questa *Rivista*, 1990, p. 1054; per una rassegna completa RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *Il software in dottrina e in giurisprudenza*, Padova, 1990). Anche i fatti all'origine della controversia appaiono piuttosto comuni: ex dipendenti di una *software house* costituiscono una nuova società che commercializza programmi (in ipotesi) copiati da quelli dell'impresa di provenienza dei dipendenti stessi.

Meritano di essere segnalati i rilievi in base ai quali, in una perizia extragiudiziale presentata dai ricorrenti, si ritengono copiati i programmi in questione: identità del linguaggio utilizzato, identità di innumerevoli videate, medesime condizioni di errore nonché presenza nella parte non accessibile all'utente della denominazione sociale della società ricorrente e del nome dei programmi di questi.

Sull'ambito oggettivo di operatività del sequestro cfr. Pret. Monza 8 febbraio 1988, su questa *Rivista*, 1989, p. 199, e in RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 163 nonché Trib. Genova 16 febbraio 1990, su questa *Rivista*, 1990, p. 618.

Quanto infine ai rapporti tra provvedimento di sequestro e descrizione — secondo il decreto in epigrafe quest'ultima è « assorbita » dal primo — cfr. Trib. Lucca 20 novembre 1987 e Pret. Milano 19 gennaio 1988, su questa *Rivista*, 1988, rispettivamente p. 151 e p. 493, e in RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, pp. 154 e 159.

R.R.

Il sequestro di esemplari o copie di programmi per elaboratore illecitamente riprodotti non si estende ad ulteriore documentazione (fatture, bolle di accompagnamento, elenco clienti, ecc.) necessaria all'accertamento del danno e realizza comunque in via cautelare le finalità probatorie di un provvedimento di descrizione che va pertanto negato.

Il Pretore

letto il ricorso ed esaminati gli atti;

ritenuto che la Sistemidata S.p.A. lamenta che la CSA Informatica s.r.l., con sede in Catania P.zza Nettuno, n. 16, della quale fanno parte quattro propri ex dipendenti, « pubblicizza e commercializza gli stessi programmi per elaboratore appartenenti ad essa ricorrente, generandoli dalle medesime sorgenti e limitandosi ad apporvi insignificanti variazioni formali »;

ritenuto che il prof. Ferro, nella perizia extragiudiziale versata in atti, ha riferito che l'esame descrittivo e comparativo dei programmi PCH4, GEP4, FM4 della Sistemidata S.p.A. e Gelo, Gepe e Fama della CSA Informatica s.r.l. ha consentito di accertare che essi « presentano analoghe funzioni logiche, caratteristiche, linguaggio, struttura files, struttura directories, proprietà e qualità. Esse sono sostanzialmente identiche e comunque sovrapponibili con una percentuale pari quasi al cento per cento... all'interno degli stessi, inequivocamente, si rinvenivano dati, caratteri, espressioni, denominazioni (financo, come detto, la ragione sociale e la denominazione dei programmi Sistemidata) che li riconducono con ampia certezza a quelli prodotti e commercializzati dalla Sistemidata S.p.A. ed invero, il giudizio di identità scaturisce dal confronto non solo dell'aspetto logico quanto anche da quello formale;

ritenuto che, in linea con l'ormai prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, i programmi per *computers (software)* vanno considerati opere dell'ingegno, tutelabili ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, 1, 2, 214; Pret. Genova 3 maggio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 2362; Pret. Roma 4 luglio 1988, in *Foro it.*, 1988, 1, 3132; Cass., Sez. III pen., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, 2, 289): essi sono infat-

ti il risultato di un'attività creativa vera e propria e rientrano nella categoria delle opere scientifiche;

ritenuto, per come ha correttamente rilevato la ricorrente con specifico riferimento ai programmi in esame, che trattasi appunto di un insieme di procedure finalizzate alla soluzione di problemi di contabilità e che risolvono, con impostazione originale sul piano applicativo, quesiti di natura scientifica pertinenti, in particolare, la ragioneria;

ritenuto, in ordine all'istanza di sequestro dalla ricorrente formulata ex art. 161 della citata legge n. 633, che non solo ricorrono le condizioni del *fumus boni iuris* (correlato sia alle azioni di cui agli artt. 156 e 158 di tal legge, che a quella di concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ.) e del *periculum in mora*, ma può altresì compiutamente individuarsi quel « pericolo nel ritardo » che, a mente dell'art. 162/3 della più volte citata legge n. 633, legittima l'adozione della chiesta misura cautelare *inaudita altera parte*: ed invero — per come è stato ripetutamente rilevato in giurisprudenza — la convocazione della controparte in casi del genere può vanificare inesorabilmente la fruttuosità pratica del provvedimento cautelare, che ha per oggetto beni facilmente occultabili e suscettibili di interventi che in tempi brevi consentono la cancellazione o la modificazione dei programmi copiati (cfr. Pret. Milano 1° ottobre 1987, in *Riv. inf. e inf.*, 1990, 210; Pret. Monza 29 febbraio 1988, in *Riv. inf. e inf.*, 1989, 204);

ritenuto che restano estranei all'ambito oggettivo del sequestro disciplinato dalla legge in esame (che a termini del coordinato disposto degli artt. 159 e 161 riguarda « gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse ») gli ulteriori beni in ordine ai quali la ricorrente ha pur formulato apposita istanza cautelare (bolle d'accompagnamento, fatture, elenco clienti e fruitori), che va pertanto rigettata;

che va parimenti rigettata l'istanza di descrizione ex art. 161 legge n. 633, dal momento che l'accordato provvedimento di sequestro ha per ciò stesso fatto venir meno quel *periculum in mora* che altrimenti avrebbe caratterizzato la situazione cautelanda (in buona sostanza una volta effettuato il sequestro l'esigenza probatoria che la descrizione intende

soddisfare in via cautelare ben potrà essere utilmente perseguita in qualsiasi momento per il tramite di apposito accertamento giudiziale).

P.T.M. — Visti gli artt. 161 ss. legge n. 633 del 1941

1) autorizza la ricorrente Sistemidata S.p.A. a procedere al sequestro dei programmi sia in formato sorgente, sia in formato eseguibile (e di ogni allegato esplicativo), denominati Geco, Gepe e Fama esistenti presso gli uffici, depositi e pertinenze siti in Catania della CSA Informatica s.r.l., con sede in questa piazza Nettuno n. 16;

2) dispone che il sequestro abbia per oggetto i floppy disk e i nastri magnetici che contengono tali programmi e, per l'ipotesi che questi non siano estrapolabili, pur le apparecchiature che li contengono; in quest'ultimo caso — a richiesta della sequestrata e sempre che non vi siano impedimenti di natura tecnica — il CTU provvederà alla duplicazione del programma da sequestrare ed alla cancellazione, mediante sovrascrittura, di quello contenuto nell'apparecchio, e ciò al fine di poter lasciare quest'ultimo nella disponibilità della sequestrata;

3) dispone che all'esecuzione del sequestro provveda il competente ufficiale giudiziario, il quale si avvarrà dell'assistenza quale perito del dott. Francesco Fontana (via Pacinotti 34, Catania) che presterà il giuramento di rito innanzi al medesimo ufficiale giudiziario;

4) autorizza la ricorrente a presenziare alle operazioni di sequestro mediante il proprio rappresentante ed il proprio procuratore alle liti, ed a farsi assistere nella circostanza da un consulente tecnico che designerà all'ufficiale giudiziario al momento dell'inizio delle operazioni;

5) dispone che tutto il compendio pignorato venga posto sotto la custodia del direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Catania, al quale l'ufficiale giudiziario procedente effettuerà la relativa consegna;

6) dispone che entro il termine di otto giorni dall'esecuzione del sequestro, venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida del sequestro in questione, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 legge n. 633 del 1941;

7) rigetta le altre istanze cautelari formulate da parte ricorrente.